

Svolgimento incarico di RLS

Il D.Lgs 81/2008 all'art.50, comma 1, lett. a), stabilisce che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni" e al comma 2, lo stesso Legislatore, ha disposto che RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e senza la perdita di retribuzione.

Il CCNL Utilitalia settore igiene ambientale, all'art. 63, lett. D), punto 7), riconosce al RLS per l'espletamento del mandato n. 44 ore annue. Sono inoltre riconosciuti, punto 8), permessi aggiuntivi a quelli previsti al precedente punto 7), per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 50, comma 1, dalla lettera b) alla lettera l) del D.Lgs. 81/2008. La richiesta dei permessi di lavoro, da parte dell'RLS, deve essere presentata di norma con un preavviso di 48 ore.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

